



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
 PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 33	
La presente deliberazione consta di N. _____ fogli, N. _____ pag. e N. _____ allegati	
CODICE ENTE	CODICE MATERIA
10452	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 175/2016, COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100/2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

ZANARDI MICHELE	Presente
COMINCIOLI ERMANNO	Presente
DUSI CATERINA	Presente
TORCHIANI EUGENIO	Presente
PICCOLI SANDRA	Presente
CABRA PAOLO	Presente
OMODEI BELLI ELISA	Presente
FERRARI SERENA	Presente
VIVENZI GIANLUCA	Presente
LOMBARDI IVANA	Presente
BONATI ROSANNA	Presente
TUGNOLI ENEA	Presente
GARDIN RUGGERO	Presente

Totale presenti **13** Totale assenti **0**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott. ALESSANDRO TOMASELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZANARDI MICHELE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco , coadiuvato dal Segretario Generale, si apre sull'argomento la discussione, dando atto che la stessa risulta registrata su supporto informatico e depositata agli atti della segreteria. Il Sindaco invita il Segretario ad esporre l'argomento. Il Segretario dott. Alessandro Tomaselli espone tecnicamente il contenuto della deliberazione.

considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124 come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 16/06/2017 n.100, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

richiamato l'art.4 del T.U.S.P. il quale dispone:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle

amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

atteso pertanto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, del T.U.S.P.;

rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 settembre 2016), individuando quelle che devono eventualmente essere alienate in quanto non rispondenti ai requisiti previsti dalla legge;

tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2, del T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016,

a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

vista la deliberazione n.19/sezaut/2017/INPR “ *LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016*” con la quale, tra l'altro, al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, approva ed allega, all'atto di indirizzo, un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria;

tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nel modello standard della Corte dei Conti allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

richiamata la deliberazione consiliare n.26 del 11/07/2008, riconfermata con deliberazione n.19 del 18/06/2009, con la quale fu effettuata una prima ricognizione delle partecipazioni societarie del

comune di Villanuova sul Clisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 28/11/2013 con la quale si prendeva atto della avvenuta ricognizione amministrativa in ordine all'incidenza delle disposizioni normative di cui all'art. 3 commi 27 e 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'art. 14 comma 32 del D.L. n° 78 in data 31/05/2010 ed all'art. 4 del D.L. n° 95 in data 06/07/2012 rispetto al dettaglio delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Villanuova sul Clisi, ai fini della verifica del rispetto delle norme di che trattasi e si autorizzava il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie comunali:

- GAL GARDA VALSABBIA SCRL
- A2A SPA
- SECOVAL SRL

richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611 e 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 e trasmesso alla Corte dei Conti con atto del Sindaco prot.n. 2678_ del 27/03/2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P. e di quanto esposto dalla Corte dei Conti con la succitata deliberazione 19/2017;

richiamata la relazione finale dei risultati conseguiti del suddetto piano operativo di razionalizzazione trasmesso alla Corte dei Conti con atto del Sindaco prot.2578_ del 29/03/2016;

vista la nota acquisita al protocollo dell'ente n.9926 del 20/12/2016 con la quale la Corte dei Conti ha giudicato il piano sufficientemente motivato ed in linea con i criteri di legge invitando l'ente ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt.20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

atteso, riguardo le tre società sopracitate per le quali è stato deliberato il mantenimento, di rappresentare quanto segue:

GAL - GARDAVALSABBIA Società Consortile a Responsabilità Limitata

I GAL rappresentano la comunità locale nel suo complesso e annoverano tra i propri membri **autorità locali, imprese e associazioni**, concentrando al proprio interno conoscenze tali da rappresentare in modo equilibrato i vari interessi presenti nella zona.

Fra i principali obiettivi dei GAL:

- sostenere gli approcci partecipativi e la gestione integrata per lo sviluppo delle aree rurali attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali;
- migliorare le capacità dei partenariati locali di sviluppare strategie e modelli innovativi di crescita nelle aree rurali;
- promuovere la cooperazione tra territori;
- integrare gli aspetti agricoli nelle attività di sviluppo locale;
- stimolare uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle attività economiche e l'integrazione tra settori diversi.

Attività specifiche

- progettazione e realizzazione di **progetti o piani integrati di sviluppo**, anche nell'ambito di programmazioni e iniziative Comunitarie (Programmi Leader, INTERREG) o di cooperazione transnazionale
- valorizzazione e promozione "in loco" della **produzione e commercializzazione di prodotti** turistici, agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- realizzazione di **ricerche ed indagini conoscitive** nel settore ambientale, compreso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;
- promozione e realizzazione di **collegamenti informativi e telematici** all'interno dell'area e con l'esterno;
- realizzazione **studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico** per la promozione di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, e per favorire l'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- fornitura **diservizi per il controllo di gestione economica e finanziaria** (banche dati, nuove tecnologie, ecc), **la promozione e la comunicazione** (marketing, pubblicità, informazione, ecc.) e l'approntamento di **materiali didattici e bibliografici** per convegni e seminari;
- fornitura di **assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale** a favore di enti pubblici e imprese che si insediano nei territori montani, con particolare riferimento alle aree svantaggiate;

- organizzazione e svolgimento di **attività formative e di aggiornamento professionale** rivolte in particolare ai giovani;
- **gestione diretta di iniziative** nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell' ambiente;

Nello specifico, vengono identificati alcuni ambiti di interesse prioritario:

- sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del **legno ed essenze arboree**, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della **forestazione e del florivivaismo**;
- realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'**energia proveniente da fonti rinnovabili**;
- attivare iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle **risorse ambientali del territorio**;
- promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente.

Oltre ai progetti propri il GAL GardaValsabbia lavora come **agenzia di sviluppo per il territorio**:

Tra le attività che il GAL ha sviluppato sul territorio, si segnalano:

- la promozione dei Marchi di Qualità del Parco Alto Garda Bresciano e della Comunità Montana di Valle Sabbia
- l'attività di regia dei progetti del turismo rurale tra le due Comunità Montane di riferimento
- il supporto alla candidatura di domande di finanziamento su progetti diversi (es. il riconoscimento di ente semplice alla Comunità Montana di Valle Sabbia tramite SECOVAL)

Oggetto sociale effettivo: La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private.

La società ha inoltre il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, con particolare riferimento al territorio del Garda Bresciano e della Valle Sabbia promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Il conseguimento dell'oggetto sociale è attuato mediante progetti di sviluppo e la gestione di finanziamenti pubblici destinati alla valorizzazione delle aree rurali e montane.

Natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente: Lo scopo statutario della società ed i servizi offerti ed effettivamente svolti sono strettamente inerenti i compiti del Comune di Villanuova s/C.

Ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno: I servizi svolti dalla società in argomento non possono in alcun modo essere reinternalizzati e ciò per la struttura del Comune di Villanuova s/C e per le limitazioni in tema di personale.

Situazione economica e patrimoniale della società: La situazione economica e patrimoniale della società risulta essere solida. La società ha chiuso in avanzo gli ultimi tre esercizi.

VALUTAZIONI FINALI: Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto del Comune di Villanuova s/C. La partecipazione può essere mantenuta.

SECOVAL SRL:

Oggetto sociale effettivo: La Società ha ad oggetto la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli enti locali soci tramite la Comunità Montana di Valle Sabbia, con esclusione dei pubblici servizi locali, nonché lo svolgimento, nei casi consentiti dalla legge, di funzioni amministrative esternalizzate di competenza degli enti locali soci tramite la Comunità Montana di Valle Sabbia. Le attività possono essere svolte soltanto a favore degli enti pubblici soci tramite la Comunità Montana di Valle Sabbia. Il Comune di Villanuova sul Clisi non provvede direttamente all'affidamento di servizi ad essa.

La società SECOVAL SRL è stata costituita in data 30/09/2003 su iniziativa della COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA, come società a partecipazione mista pubblica e privata, per l'attivazione e la fornitura di servizi tecnico-amministrativi a favore dell'ente e dei comuni associati alla COMUNITA'.

Dopo una prima fase di avvio, che ha visto partecipare al capitale sociale ed alla gestione societaria importanti società private attive sul territorio con servizi correlati, la partecipazione societaria è

stata rideterminata in via esclusivamente pubblica con un ampliamento ai comuni localizzati nelle zone limitrofe alla Valle Sabbia.

Attualmente la società ha come scopo quello di fornire servizi tecnico-amministrativi alla pubblica amministrazione. Essa opera esclusivamente a favore degli enti pubblici soci mediante contratti di servizio redatti ai sensi della normativa vigente. E' pertanto una società strumentale di servizi che permette agli enti pubblici soci di acquistare servizi di alta qualità altrimenti non acquisibili sul mercato con le economie di scala che tale gestione permette.

In particolare l'art. 2 punto 1) dello statuto specifica espressamente che “ in particolare e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto:

- a. la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore tecnico, amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie;
- b. la gestione e lo sviluppo della cartografia del territorio, del sistema informativo territoriale e dell'anagrafe estesa territoriale;
- c. lo svolgimento di attività di interesse ambientale, quali il monitoraggio del territorio, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di controllo degli agenti inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all'uso razionale delle risorse;
- d. la gestione centralizzata del catasto territoriale;
- e. lo svolgimento delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie;
- f. lo svolgimento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali;
- g. la prestazione di servizi e di consulenza per l'installazione e la gestione di strumenti informatici, l'installazione e l'assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi web, l'impianto e la gestione di reti e servizi di telecomunicazione;
- h. la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare e di beni e strutture pubbliche, compresa la realizzazione e la gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, l'impianto e l'esercizio di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, e servizi di supporto alla mobilità;

- i. la gestione di servizi cimiteriali;
- j. l'organizzazione e la gestione di attività formative nella diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi d'interesse dei propri soci;
- k. lo svolgimento di servizi per la predisposizione di gare per l'affidamento di contratti pubblici;
- l. la gestione di biblioteche e attività od eventi culturali;
- m. la gestione di impianti elettrici, l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e la gestione del "servizio energia" inteso come gestione dei punti prelievo dell'energia elettrica anche previa realizzazione, manutenzione, conduzione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica;
- n. elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione per conto degli enti locali di banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari quali: banche dati catastali, tributarie, geografiche, anagrafiche, urbanistiche, edilizie e relative attività produttive, servizi del sottosuolo e ogni altra banca dati utile all'analisi ed alla ricerca dei soggetti e degli oggetti con rilevanza economica e delle loro reciproche relazioni."

Natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente: La Società in argomento è società strumentale dell'ente ed ha come oggetto proprio lo svolgimento dei servizi di competenza dell'ente. La Società può operare solo per la fornitura di servizi alla pubblica amministrazione e solo per gli enti soci.

Ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno: Le ragioni che suggeriscono il mantenimento della esternalizzazione dei servizi forniti da Secoval sono molteplici. Citiamo le principali:

- La professionalità acquisita dalla società e dai suoi dipendenti;
- Le economie di scala derivanti dalla gestione in forma associata e quindi su un vasto bacino;

Le limitazioni in tema si personale che non permettono il trasferimento dei dipendenti e collaboratori.

Situazione economica e patrimoniale della società: La documentazione prodotta e la relazione tecnica allegata, dimostra che la situazione globale della società è sotto controllo in ogni suo aspetto e rispettosa della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica.

La situazione economica e patrimoniale della società risulta essere solida. I risultati di esercizio dal 2012 al 2015 sono stati sempre positivi. Si evidenzia che la società ha chiuso il solo esercizio 2011 con una perdita di esercizio pari ad euro 2.261.317,00. La perdita era interamente dovuta alla svalutazione della partecipazione detenuta nella società A2A SPA per un importo di euro 2.378.656,00. Si tratta di partecipazioni originariamente di proprietà degli enti pubblici soci e che gli stessi avevano conferito a fronte di un incremento del patrimonio sociale effettuato prima del 2008, quando i valori di mercato dei titoli erano assestati su livelli pre-crisi economica.

Nell'esercizio 2011 il Consiglio di amministrazione ha deciso di non avvalersi della deroga ai principi di valutazione delle partecipazioni non immobilizzate ed ha valorizzato la partecipazione, in ossequio ai principi che regolano la formazione del bilancio di esercizio, in base alla quotazione delle azioni al 31 dicembre 2011. La perdita è stata interamente ripianata parzialmente mediante l'utilizzo di riserve disponibili e per il rimanente importo mediante riduzione del capitale sociale.

VALUTAZIONI FINALI: Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto del Comune. La partecipazione può essere mantenuta.

A2A S.p.a.

Oggetto sociale effettivo: La società, quotata in borsa, ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate delle seguenti attività:

- Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative al ciclo idrico integrato;
- Gestione integrata delle risorse idriche, per usi potabili e per usi diversi, nelle fasi di realizzazione e di manutenzione degli impianti e delle reti tecnologiche per la captazione, distribuzione, potabilizzazione, fognatura e depurazione;

Servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché smaltimento dei fanghi residui.

Natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente: I servizi offerti dalla Società coprono un ampio raggio di attività che pur non essendo strettamente inerenti ai compiti dell'ente sono di interesse generale.

Ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno: I servizi svolti dalla società in argomento non possono

in alcun modo essere reinternalizzati e ciò per la natura stessa dei servizi, per le finalità e per la struttura del Comune di Villanuova s/C e facenti parte delle competenze dell'ATO.

VALUTAZIONI FINALI: La società svolge attività non rientranti tra le finalità istituzionali del Comune di Villanuova s/C ma essendo rivolta alla produzione di servizi di interesse generale la partecipazione può essere mantenuta.

rilevato pertanto che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le suddette partecipazioni.

vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.n.DT 53392 del 05/07/2017 con la quale chiarisce le modalità con le quali deve essere comunicato l'esito della presente ricognizione;

visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P. e di quanto chiarito dalla Corte dei Conti con la succitata deliberazione n.19/2017;

preso atto del parere espresso dal Revisore dei Conti Rag. Valentino Gelmi n.13 in data 22/09/2017 prot.n.7616 del 22/09/2017 con la quale lo stesso esprime parere favorevole in ordine all'approvazione dell'aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017;

Richiamato inoltre l'articolo 151 del D.lgs 267/2000 il quale individua nel 30 settembre dell'esercizio successivo, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio consolidato da parte degli enti locali;

Richiamato l'articolo 223-bis del Tuel il quale dispone che «...Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni;

Richiamato il principio contabile all.4/4 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. in base al quale il Comune di Villanuova sul Clisi non è tenuto all'approvazione del bilancio consolidato delle suddette società;

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 che pone a carico dell'organo consigliare una formale presa d'atto. Esso infatti dispone che: *“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente”*;

Atteso che in sede di approvazione del rendiconto di gestione nulla è stato detto al riguardo;

Ritenuto di accertare con il presente atto quanto richiesto dalla norma;

preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso, con **voti unanimi favorevoli** espressi in forma palese per alzata di mano **dai n.13** consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art.24 comma 1 del D.lgs.175/2016 e s.m.i., la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016:

RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VILLANUOVA S/C NELLA SOCIETA'
SECOVAL SRL 02443420985	2,81%
GAL GARDAVALSABBIA SCARL 02356600987	0,40
A2A S.P.A. 03258180987	0,0001%

2. di prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nelle premesse;

3. di approvare il modello standard allegato alla deliberazione dalla Corte dei Conti n.19/sezaut/2017/INPR “ *LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 24, D.LGS. N. 175/2016*”, debitamente compilato e che si allega al presente atto;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi tenuto conto di quanto indicato dall’art.21 del Decreto correttivo e della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot.n.DT 53392 del 05/07/2017;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art.24 comma 1 e 3 T.U.S.P. e dall’art.21 del decreto correttivo.
7. di prendere atto del parere espresso dal Revisore dei Conti Rag. Valentino Gelmi in data 22/09/2017 prot.n.7616 del 22/09/2016 con la quale lo stesso esprime parere favorevole in ordine all’approvazione dell’aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017;
8. di dichiarare che il Comune di Villanuova sul Clisi non ha enti o società, controllate o partecipate che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato richiamato nelle premesse, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente;
9. di prendere atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
10. di prendere atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con **voti unanimi favorevoli** espressi in forma palese per alzata di mano **dai n.13** consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Il Sindaco
F.to Zanardi Michele

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Alessandro Tomaselli

Il Consigliere Anziano
f.to Comincioli Ermanno

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Visti gli articoli 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.

Municipio di Villanuova sC 03.10.2017

Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)

ESECUTIVITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 03.10.2017

Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)

COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Villanuova sC 18/12/2018

Il Segretario Comunale
Dott. ALESSANDRO TOMASELLI